



COMUNE DI MATERA
CITTA' DEI SASSI
Segreteria Generale



REGOLAMENTO PER FAVORIRE LE ATTIVITA
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Approvato con atto di C.C. n. 59
del 26.7.1996

CAPO 1 - ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - REQUISITI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 3 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO

ART. 4 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

CAPO II - DIRITTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 5 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 6 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI

ART. 8 - DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ART. 9 - DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE

ART.10- DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMI AGLI UFFICI COMUNALI

CAPO III - IL SOSTEGNO COMUNALE ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 11- PRINCIPI GENERALI

ART. 12- FORME DI SOSTEGNO E SERVIZI REALI

ART. 13- PUBBLICIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

CAPO IV - RAPPORTI TRA COMUNE E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 14 - LA COLLABORAZIONE PER PROGETTI

ART. 15 - CONSULTAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

CAPO 1

ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART.1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le forme di partecipazione popolare per le quali il Titolo III dello Statuto rinvia ad apposito regolamento.

ART.2

REQUISITI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- I. Sono considerate libere forme associative ai sensi dell'art.6, I comma della legge 8.6.1990 n. 142 tutti gli organismi liberamente costituiti ed operanti nel territorio del Comune di Matera che presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) assenza di scopo di lucro;
 - b) svolgimento delle attività indicate nell'art. 41- 1 co. dello Statuto del Comune di Matera;
 - c) democrazia della struttura associativa;
 - d) riferimento degli scopi sociali ai valori riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto del Comune di Matera.
2. Ai fini della valorizzazione di tali forme associative il Comune di Matera prescinde dalla forma giuridica da esse prescelta come più adeguata al perseguimento dei propri fini.
3. Non rientrano in ogni caso nel campo di applicazione del presente regolamento i partiti politici, nonché i movimenti e le aggregazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative.

ART.3

ISTITUZIONE DELL'ELENCO

1. E' istituito nel Comune di Matera l'elenco comunale per le libere forme associative. L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'esercizio dei diritti riconosciuti alle libere forme associative dal presente Regolamento.
2. Hanno titolo per la iscrizione nel suddetto elenco le libere forme associative che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, del presente regolamento e che inviino al Sindaco copia dell'atto costitutivo, accompagnato dalla compilazione di un apposito modulo - allegato in calce - contenente le fondamentali informazioni sulla realtà associativa (data di costituzione, numero degli aderenti, risorse finanziarie, breve relazione sulla attività svolta o che si intende svolgere).
3. Entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, il Sindaco comunica all'associazione interessata l'iscrizione nell'elenco oppure il motivato provvedimento di diniego di iscrizione.

4. Decorso tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'associazione si intende iscritta.
5. In caso di diniego all'iscrizione, l'associazione può presentare reclamo al Difensore Civico secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

ART.4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'elenco avviene per perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione oppure su richiesta dell'associazione.
2. 2. In caso di accertata perdita dei requisiti, la cancellazione viene disposta dal Sindaco con provvedimento motivato.
3. 1 motivi del provvedimento vengono prontamente comunicati all'associazione interessata che può controdedurre entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione.
4. Contro il provvedimento l'associazione può proporre il reclamo previsto all'art.3, comma 5.

CAPO II DIRITTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART.5 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Le libere forme associative hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune di Matera e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti.
2. 2. Si intendono per documenti amministrativi in genere sia gli atti o provvedimenti formalmente adottati che gli atti preparatori a rilevanza interna, quale sia la forma di rappresentazione utilizzata (grafica, fotocinematografica, elettromagnetica).
3. Le condizioni, le modalità, i termini per l'esercizio del diritto di accesso, nonché i casi di esclusione, sono quelli stabiliti nell'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso al procedimento amministrativo e la partecipazione ad esso del cittadino.

ART.6 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. In relazione al perseguimento dei propri scopi le libere forme associative hanno diritto di ottenere dal Comune di Matera le informazioni e i dati di cui l'Amministrazione sia in possesso

che riguardino in generale le condizioni di vita della città nel suo complesso (andamento demografico, rilevamento dei prezzi, qualità dell'ambiente urbano e dei servizi, condizioni sociali ecc.).

2. Il Comune fornisce altresì alle libere forme associative, su loro richiesta, i dati di natura economica attinenti alle scelte di pianificazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, di natura sia ordinaria che straordinaria, nonché i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse tra i diversi settori di intervento ed i dati relativi ai costi di gestione dei servizi ed al loro andamento.

ART.7

DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI

1. La disciplina dell'esercizio di tale diritto è ricompresa nel quadro delle azioni comunali a sostegno delle libere forme associative, di cui al successivo capo III.

ART.8

DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. Le libere forme associative hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su materie attinenti ai propri scopi sociali.

2. L'interrogazione consiste nella domanda se un determinato fatto sia vero; se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco alcuna informazione; se il Sindaco abbia preso o intenda prendere decisioni o provvedimenti su determinate questioni.

3. Il Sindaco risponde per iscritto all'interrogazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'interrogazione.

ART.9

DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE

1. Le libere forme associative esercitano il diritto di presentare proposte all'Amministrazione Comunale

ART.10

DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMI AGLI UFFICI COMUNALI

1. In relazione alla esplicazione della propria attività le libere forme associative possono presentare reclami scritti agli uffici comunali di volta in volta interessati o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in ordine a disfunzioni, errori, omissioni o ritardi ad essi ascrivibili.

2. Il dirigente dell'Ufficio fornisce le spiegazioni del caso entro il termine di giorni 30 dal ricevimento del reclamo. Decorso inutilmente tale termine o qualora si ritenga insoddisfatta della spiegazione ricevuta, l'Associazione può rivolgersi al Difensore Civico secondo le modalità stabilite.

CAPO III

IL SOSTEGNO COMUNALE ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART.11

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Matera valorizza e sostiene le libere forme associative secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) costituzione di un centro di riferimento unitario per tutte le libere forme associative;
 - b) offerta di servizi reali alla attività svolta dalle associazioni;
 - c) contributi finanziari
2. Per i contributi finanziari i criteri già normati con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.12 della Legge 241/91 tengono conto della necessità di promuovere lo sviluppo delle libere forme associative mediante il riconoscimento del diritto ad accedere ai contributi da parte delle associazioni iscritte all'Albo Comunale e nei limiti degli scopi statutari.

ART.12 - FORME DI SOSTEGNO E SERVIZI REALI

1. Il Comune di Matera sostiene e favorisce l'attività delle libere forme associative mediante l'attivazione o promozione dei seguenti servizi:
 - a) messa a disposizione di alcune sedi e spazi per riunioni associative e per iniziative aperte al pubblico: l'uso di tali sedi e degli spazi di proprietà comunale, che verranno successivamente individuati, è gratuito - se non in contrasto con la vigente normativa statale e comunale - e soggetto esclusivamente alla previa prenotazione scritta da parte delle associazioni. E' fatta salva la priorità per le iniziative organizzate dall'Ente;
 - b) assegnazione di arredi, strumenti ed attrezzature per il Centro di riferimento unitario;
 - c) assegnazione gratuita di appositi spazi di affissione pubblicitaria all'interno della Residenza Municipale e di Sedi decentrate dello stesso;
 - d) riserva gratuita di uno spazio sui mezzi di informazione istituzionali dell'Amministrazione Comunale, che potrà essere autogestito dalle stesse associazioni;
 - e) concessione in uso precario, gratuito e temporaneo di attrezzature dell'Ente di uso non quotidiano e con caratteristiche non specialistiche. Tale concessione dovrà essere regolamentata fermo restando che non dovranno risultare a carico del Comune né oneri diretti, né oneri figurativi.

ART.13

PUBBLICIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

1. Le Associazioni hanno diritto di accesso all'Albo costituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.91 n. 412. In ogni caso l'Amministrazione Comunale - entro il mese di Marzo - comunicherà:
 - a) l'elenco delle associazioni cui siano stati erogati contributi finanziari durante l'anno precedente;
 - b) l'ammontare degli stessi contributi;
 - c) l'iniziativa cui ciascun contributo era finalizzato.

CAPO IV

RAPPORTI TRA COMUNE E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART.14

LA COLLABORAZIONE PER PROGETTI

1. Nei settori di competenza comunale ed in relazione a specifici ed organici progetti di intervento, tra Comune e libere forme associative iscritte nell'Elenco Comunale, pur nel rispetto degli ambiti di competenza della legge 266/91, possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento di:
 - a) attività e servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle associazioni;
 - b) attività collaterali o integrative o preparatorie o di supporto o di sostegno ad interventi realizzati nell'ambito di strutture comunali o dipendenti dal Comune;
 - c) attività ed interventi innovativi e sperimentali;
2. Le convenzioni regolano:
 - a) la durata del rapporto di collaborazione;
 - b) contenuto e le modalità dell'intervento dell'associazione;
 - c) i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti;
 - d) le modalità di risoluzione del contratto.

Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate per quelle materie che, pur rivestendo carattere di pubblica utilità non sono di stretta competenza comunale. In tal caso le associazioni di volontariato proponenti devono risultare iscritte all'Albo Comunale.

ART.15

CONSULTAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La consultazione delle libere forme associative in relazione agli atti fondamentali della Amministrazione Comunale si realizza con le seguenti modalità:

- indizione di una riunione annuale congiunta Comune e libere forme associative, convocata nei tempi opportuni per consentire anche l'esame e la formulazione di proposte in ordine al Bilancio Comunale di Previsione;
- indizione di riunioni straordinarie su iniziativa del Comune o su richiesta di almeno dieci associazioni iscritte nell'elenco per discutere problemi di interesse generale per le comunità locali;
- audizioni, su problemi specifici, da parte delle competenti commissioni consiliari su richiesta dei rispettivi Presidenti o di almeno cinque associazioni iscritte.

2. Le libere forme associative iscritte nell'Elenco Comunale, inoltre:

- partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti Locali nelle materie di loro interesse.